I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3604/83 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 108/83 (6), ha introdotto, per un periodo che scade il 31 dicembre 1983, il sistema monetario europeo nella politica agricola comune ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1011/80 (7) ha instaurato, con una modifica dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 652/79, un nuovo sistema per quanto riguarda le franchigie adottate per il calcolo degli importi compensativi monetari ; che in virtù dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79 detto sistema è parimenti limitato al 31 dicembre 1983 ;

considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio di modificare la regolamentazione relativa alle franchigie ; che, data l'urgenza, nell'attesa che proseguano i lavori del Consiglio su tali proposte, occorre prorogare nuovamente il regolamento (CEE) n. 652/79, per evitare le conseguenze pregiudizievoli di una mancata decisione ; che l'esperienza giustifica la proroga dell'applicazione dell'ECU nella politica agricola comune fino al 31 dicembre 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79 è sostituito dal testo seguente :

« Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

---

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. C 299 del 5. 11. 1983, pag. 10.
(4) Parere reso il 16 dicembre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 16 del 20. 1. 1983, pag. 2.
(7) GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 3.